



19991 30 DIC. 2013

COPIA

## COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN I<sup>A</sup> CONVOCAZIONE PER IL GIORNO  
18.11.2013 ED IN II<sup>A</sup> CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 19.11.2013

N. 17 DEL 18 novembre 2013

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

L'anno duemilatrecento il giorno diciotto del mese novembre alle ore 16,25 , nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

|    |                      | PRESENTI | ASSENTI |    |                      | PRESENTI | ASSENTI |
|----|----------------------|----------|---------|----|----------------------|----------|---------|
| 01 | DURO LUCIANO         | X        |         |    |                      |          |         |
| 1  | MANCINI ANGELA       | X        |         | 11 | GIOVANNONE FABIO     |          | X       |
| 2  | FORTE MARCO          |          | X       | 12 | URBINI IVO           | X        |         |
| 3  | SCARPETTA MASSIMO    | X        |         | 13 | ARGENIO MAURIZIO     |          | X       |
| 4  | VILLA STEFANO        | X        |         | 14 | COSTANTINI MARCELLO  | X        |         |
| 5  | D'AMBROSIO ELEUTERIO |          | X       | 15 | VENTURA MARIO        | X        |         |
| 6  | ROMANO PIERLUIGI     |          | X       | 16 | TOMASELLI MAURO      | X        |         |
| 7  | MARZIALE LUCIO       |          | X       | 17 | COCCO MARIO          | X        |         |
| 8  | CARINGI ANGELO       |          | X       | 18 | SIMONCELLI ANTIMO    | X        |         |
| 9  | SERAPIGLIA LORETO    | X        |         | 19 | DI PUCCHIO ANTONELLA | X        |         |
| 10 | GABRIELE ANDREA      |          | X       | 20 | OTTAVIANI PAOLA      |          | X       |

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n. 9

Presiede il Presidente Ing. Antimo Simoncelli.

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Marina Saccoccia

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Ottaviani, Urbini e Tomaselli.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla pratica indicata in oggetto.

Si dà atto che nel corso della seduta - prima della trattazione del 1° punto- il Consigliere Massimo Scarpetta ha abbandonato l'aula. Durante la presente trattazione entra in aula il Consigliere Paola Ottaviani.

Si dà altresì atto che dopo l'esame e votazione degli emendamenti- come da verbale degli interventi- il presidente pone in approvazione il regolamento come emendato con l'emendamento proposto in apertura dall'Assessore Di Pucchio e gli emendamenti n. 1 e 5 proposti dal Consigliere Ottaviani ed accolti. La votazione riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 11, voti contrari 1 (Ottaviani), astenuti=.

## **Il Consiglio Comunale**

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina "L'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" a decorrere dal 1° gennaio 2013;

- l'art. 14, comma 46, del decreto sopra citato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, espressamente richiamato dall'art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare, anch'essa citata dall'art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011;

- le Linee Guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), elaborate da un gruppo di esperti incaricati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione Federalismo Fiscale del medesimo Ministero;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha differito al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**TENUTO CONTO CHE** in virtù delle disposizioni sopra citate, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Isola del Liri la TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data;

**CONSIDERATO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini della presentazione della dichiarazione e del versamento;

**DATO ATTO CHE** a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** opportuno e necessario approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) riportato nell'allegato e parte integrante della presente;

**ATTESO CHE** il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2013, relativamente alle entrate e alle spese;

**Acquisito** il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore II proponente,

**Acquisito** altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Servizio III, per le motivazioni sopra riportate;

### **Delibera**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", che si allega alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO CHE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013;

3. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Ing. Antimo Simoncelli

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa Marina Saccoccia

---

li,

30 DIC. 2013

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

**Il Responsabile**

f.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

**Il Segretario Generale**

f.to Dott.ssa Marina Saccoccia

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li,

30 DIC. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

.....



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
(Provincia di Frosinone)

**Regolamento per la disciplina del Tributo sui  
Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 18 novembre 2013

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....   | 4  |
| Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....  | 4  |
| Art. 3 - PRESUPPOSTO.....  | 4  |
| Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....   | 4  |
| Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....                         | 5  |
| Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....                    | 5  |
| Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....                      | 5  |
| Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....                                       | 6  |
| Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....                               | 6  |
| Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....                                   | 6  |
| Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....          | 7  |
| Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....                          | 7  |
| Art. 13 - PIANO FINANZIARIO.....   | 8  |
| Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....                       | 8  |
| Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE..... | 8  |
| Art. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....   | 9  |
| Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....                                  | 9  |
| Art. 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE.....                                | 9  |
| Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....                            | 10 |
| Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO.....   | 10 |
| Art. 21 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE.....                  | 11 |
| Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE.....   | 11 |
| Art. 23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....                  | 11 |

|   |    |
|---|----|
| Art. 24 - RISCOSSIONE.....                    | 12 |
| Art. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....       | 13 |
| Art. 26 - IMPORTI MINIMI.....                 | 13 |
| Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....       | 13 |
| Art. 28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....      | 13 |
| Art. 29 - CONTENZIOSO .....                   | 14 |
| Art. 30 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....     | 14 |
| Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI.....          | 15 |
| Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA .....          | 15 |
| Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 15 |
| Art. 34 - NORMA DI RINVIO .....               | 15 |
| Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....     | 15 |

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Isola del Liri, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs 35/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di Isola del Liri è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

## **Art. 3 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La tassa è dovuta, per quanto riguarda la quota fissa, anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso (provvisi di allacciamento di rete o arredi), nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

## **Art. 3/Bis SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte da essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano, detengono e/o possiedono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del CC, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate o detenute, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche di locali a loro volta assoggettati al prelievo

## **Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte, per loro natura non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

### **Utenze domestiche**

- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali caldaie e locali riservati ad impianti tecnologici, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

### **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori ed altri luoghi di passaggio o utilizzo collettivo.

## **Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Art.24 ed ad fornire

idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

3. Nella determinazione della superficie non tassabile delle utenze non domestiche si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

4. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## **Art. 8 - (Soppresso)**

### **Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, già dichiarate ai fini Tarsu, da quella assoggettata così come precedentemente dichiarata e/o accertata;

b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, di nuova iscrizione, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

c. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31

## **Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

## **Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 13 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, così come approvato in sede di Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

## **Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

## **Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta o alla data di aperture se successivamente dichiarate. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.24.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è equiparata a quella attribuita a un nucleo di 3 componenti;
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.
5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2 e C6 la tariffa, nella sua articolazione in quota fissa e quota variabile, è equiparata a quella attribuita a un nucleo di 1 componente.

## **Art. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e aree e sussiste sino al giorno di presentazione della relativa denuncia di cessazione dell'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella sola quota fissa.

## **Art. 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della

sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio: riduzione del 10%;

b) abitazioni occupate da soggetti il cui nucleo familiare risieda stabilmente all'estero (iscritti AIRE): riduzione del 30%.

**c) abitazioni occupate da soggetti nel cui nucleo familiare risultino risiedere portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta del 100%: riduzione del 50%**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. E' prevista l'esenzione totale dal pagamento del tributo limitatamente ai locali destinati ad abitazioni principali ed occupati da nuclei familiari che risultino in condizioni di indigenza totale, accertata e certificata dai servizi sociali, nonché certificata dal reddito Isee pari a 0;

## **Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

## **Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile).

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi ed al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 21 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE**

1. Per tutte le utenze (domestiche e non), alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è riservata allo Stato.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

## **Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.

## **Art. 23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e/o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data

del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

**Utenze non domestiche**

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data del decesso e contestuale presentazione della dichiarazione d'iscrizione da parte di altro soggetto.

## **Art. 24 - RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno (è possibile modificare sia il numero delle rate che le scadenze). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre

decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per l'anno 2013 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti alla fine del mese di settembre e dicembre. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo calcolato sulla base delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno precedente. Il versamento a congruaggio è effettuato con l'ultima rata. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa a richiesta del contribuente entro la scadenza di cui sopra, purché l'utente sia in regola con i pagamenti degli anni precedenti e dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate

## **Art. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 26 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la Giunta Comunale, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune, attraverso il Funzionario Responsabile del tributo, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia T.A.R.E.S., e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

## **Art. 29 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **Art. 30 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 05/01/2001, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

### **Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale aumentato di numero tre punti percentuali. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

### **Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **Art. 34 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(Provincia di Frosinone)

Il Responsabile del II Settore in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”

Esprime PARERE FAVOREVOLE

Isola del Liri, 11.11.2013.

Il Responsabile del Settore 2°  
(Dott. Alessandro Cerrone)

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**

PRESIDENTE: Relaziona l'assessore al ramo Antonella Di Pucchio. ASSESSORE DI PUCCHIO: Buonasera a tutti. Io preliminarmente volevo chiedere l'apertura del consiglio ai tecnici e in modo particolare al dottor Cerrone perché i punti all'ordine del giorno che andremo ad affrontare richiedono anche un supporto di natura tecnica. Quindi ritengo che poiché oggi andiamo a presentare un lavoro che non è stato fatto solo dalla parte politica ma ha degli elementi tecnici importanti, per maggiore chiarezza avevo ritenuto che a disposizione dei consiglieri, in modo particolare per quelli di minoranza, dovesse essere messa a disposizione anche la disponibilità dei tecnici. Per questo chiedo l'apertura del consiglio al ... PRESIDENTE: Io approfitto per ringraziare... perché abbiamo cambiato anche questo sistema; i responsabili dei servizi da oggi in poi quelli interessati parteciperanno al consiglio proprio per contribuire direttamente eventualmente a spiegare o comunque a dare un loro contributo qualora dovesse essere necessario. Ringrazio quelli che questa sera per la prima volta hanno dato la loro disponibilità, ma comunque ci regoleremo così per tutte le altre volte. Quindi chiedo al consiglio di aprire appunto al consiglio per far intervenire Cerrone e poi eventualmente per tornare al consiglio chiuso così come è previsto dalla norma. Chi è favorevole? Per l'apertura del consiglio chiaramente. Siamo 11. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Segretaria se vuole segnare che sono rientrata in aula. PRESIDENTE: Il tuo voto? CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il mio voto è favorevole auspicando la modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio e delle commissioni in tal senso, perché non è previsto da nessuna parte. PRESIDENTE: Lo so. Infatti l'ho dovuto scrivere espressamente sulla convocazione. Faremo anche questo passaggio. Benissimo. ASSESSORE DI PUCCHIO: Prima di passare però nel merito delle questioni, visto che è presente il pubblico in sala e fino ad oggi non mi sono espressa in nessun modo rispetto alla Tares se non riservandomi di andare prima in consiglio comunale e poi successivamente di confrontarmi con i cittadini ma non attraverso gli articoli di stampa bensì in una conferenza stampa perché ritengo che la comunicazione debba essere più ... e quindi occorre accogliere anche eventuali richieste e domande. Voglio sottolineare un aspetto importante di tutta questa vicenda, che purtroppo è oggetto di strumentalizzazione. Non solo nella città di Isola del Liri ma un po' in tutta Italia. Che cosa accade. Accade che purtroppo una norma di natura statale ci impone di mettere insieme... di istituire un tributo, che è la Tares. A cose fatte ad agosto la norma statale dopo che noi abbiamo impostato il bilancio di previsione anche tenendo conto dell'entrata in vigore del regime Tares, ci dice che c'è la possibilità di

tornare al regime Tarsu, che nel nostro caso comunque non avrebbe cambiato di molto la situazione, perché il punto cruciale per il comune di Isola del Liri non è il passaggio da Tarsu a Tares ma un altro; cioè quello del passaggio da un sistema di gestione dei rifiuti ad un nuovo sistema che sta entrando in vigore in questi giorni, ma che in realtà dal punto di vista finanziario lo siamo già portando. Quindi quando andremo a definire il piano finanziario, vedo la presenza dell'architetto Campagiorni che ha collaborato alla redazione del piano finanziario, parleremo anche dell'incidenza che ha avuto appunto in questo passaggio. Perché dico che c'è in atto sostanzialmente una forma di strumentalizzazione. Perché intanto noi parliamo di un gioco, come si dice in termini economici, a somma zero. Nel senso che nel momento in cui si prevedono in una situazione in cui c'è comunque un aumento per ogni cittadino e si prevedono delle agevolazioni per alcuni cittadini, necessariamente se ne penalizzano altri. Allora la prima scelta che questa amministrazione ha fatto dopo una serie di simulazioni che ci hanno impegnati almeno dal mese di luglio è stata quella di cercare di distribuire l'incremento in maniera omogenea, affinché non gravasse per il 200% su alcuni e per il 20% su altri. E questo criterio è stato adottato in modo particolare per le attività commerciali. Il punto è che comunque la scelta dell'amministrazione di Isola del Liri, come di altri comuni, è stata in qualche modo tracciata, nel senso che noi abbiamo una strada entro la quale muoverci, non abbiamo molto di discrezionale perché dobbiamo muoverci nel rispetto di alcuni coefficienti che sono stabiliti da un decreto ministeriale, cosiddetto decreto Ronchi. Abbiamo potuto sviluppare dei ragionamenti. E appunto il principio cardine che ci ha guidato è quello di non far sì che alcuni cittadini subissero un incremento esponenziale ed altri invece un incremento o addirittura una riduzione notevole. Il tutto però sempre cercando di salvaguardare il principio fondamentale della normativa Tares, che è quello di collegare comunque la pressione, quindi la richiesta di pagamento, alla produzione dei rifiuti. Il principio fondamentale è che chi inquina di più paga di più. Però, ripeto, si è cercato di normalizzare in qualche modo questa situazione. L'aspetto fondamentale, prima di entrare nel merito, che noi abbiamo compiuto come ente è stato quello in qualche modo di alleggerire il piano finanziario di cui parleremo attribuendo al bilancio comunale alcune previsioni di uscita. Nel senso che potevamo come amministrazione collocare quelle previsioni all'interno del quadro economico della Tares e distribuiti su tutti i contribuenti. Noi tenuto conto che comunque la pressione fiscale sarebbe aumentata ancora di più abbiamo tolto queste previsioni di uscita dal piano economico della Tares e le abbiamo attribuite sul bilancio comunale riducendo altri stanziamenti. Questo significa sostanzialmente che il comune di Isola del Liri ha voluto... perché io poi dico sempre che noi siamo contribuenti quanto i cittadini che subiscono le nostre scelte, non c'è chi decide e chi subisce. Siamo anche noi contribuenti del comune di Isola del Liri. E quindi la nostra scelta è stata proprio quella di cercare di salvaguardare al massimo i cittadini di Isola del Liri tenuto conto di un altro aspetto. Io mi meraviglio che il consigliere Scarpetta questa sera, lo sottolineo, mi sarebbe piaciuto

averlo se non in aula, in consiglio o quantomeno tra il pubblico. Un consigliere che ha fatto parte dell'amministrazione fino al 30 settembre 2013 e quindi ha fatto parte integrante di una maggioranza per nove mesi su dodici, quando noi eravamo in dodicesimi addirittura, oggi assuma una posizione di ... . Penso che soprattutto persone come il consigliere Scarpetta avrebbero dovuto essere oggi presenti e sostenere questa scelta. Che è una scelta sofferta anche per noi, ma è una scelta di responsabilità. Lo diceva il sindaco prima, una scelta di responsabilità perché da questa delibera deriva anche la possibilità per il comune di introitare i proventi della Tares e quindi di adempiere a tutte le obbligazioni a cui andrà incontro, a cui è tenuto entro il 31/12. E tra queste anche il pagamento delle rate dei mutui. In sostanza quello che voglio dire è che questa scelta al di là delle posizioni, al di là di chi la pensa in un modo, ma la differenza di pensiero la posso comprendere se arriva da un'opposizione che non ha mai fatto parte delle scelte gestionali, è una scelta che doveva essere supportata da chi, come Massimo Scarpetta, era parte integrante di questa maggioranza. Fatta questa premessa io entrerei nel merito. L'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011, modificato poi con la legge 22 dicembre 2011 numero 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi meglio noto come Tares. Noi abbiamo deliberato l'applicazione di questo tributo, l'entrata in vigore di questo tributo anche per il comune di Isola del Liri. E quindi in conseguenza di quella scelta oggi siamo chiamati ad approvare il regolamento attuativo del tributo in questione. Che cos'è un regolamento attuativo. Il regolamento attuativo disciplina tutti quegli aspetti del tributo, come il soggetto passivo, i criteri di determinazione, le modalità di riscossione, che in qualche modo regolano l'applicazione del tributo. Io voglio ringraziare la commissione regolamento e statuto che ha lavorato su questo regolamento. Voglio però far presente e in questo senso chiedo un'integrazione del regolamento, che la bozza che era stata messa a disposizione della commissione mancava di un aspetto fondamentale, in modo particolare era carente sull'articolo 18 che è l'articolo che disciplina le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche. Quindi chiedo che il regolamento venga integrato, così come nella bozza che io avevo visionato e alla quale avevo dato l'ok, con la lettera C, che prevede per i nuclei familiari in cui convivono portatori di handicap riconosciuti invalidi nella misura del 100% una riduzione del tributo, della tariffa del 50%, ovviamente da commisurarsi sulla parte variabile della tariffa. Dicevo, voglio ringraziare la commissione statuto e regolamento nella quale sono già stati accolti degli emendamenti che sono già parte integrante del regolamento che noi andiamo ad approvare oggi. Per il resto mi rimetto al consiglio comunale, a chi vuole intervenire in merito al regolamento che do per letto. E sono a disposizione dei consiglieri. PRESIDENTE: Grazie assessore. La parola al consigliere Ottaviani. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Intanto buonasera. E grazie per il ringraziamento alla commissione per gli emendamenti che sono stati accolti da me presentati e quindi hanno già trovato accoglimento. Detto questo prima di iniziare a fare il mio intervento, che annuncio sarà prettamente tecnico, vorrei sottolineare un aspetto che è emerso dalla

discussione precedente e che mi riguarda in quanto consigliere di opposizione. È stato fatto un po' come al solito di tutta l'erba un fascio. Per me ci sono delle differenze, io mi sento differente. Detto questo, caro vicesindaco, non è un problema di libertà, a mio avviso è un problema di uomini liberi. Questa è la differenza. E siccome ha detto anche che la libertà debba rendere migliori, con la mia presenza qui io cerco non solo di migliorare personalmente ma anche di ottenere un risultato migliore per i cittadini di Isola del Liri. E questo è l'unica motivazione che mi spinge ad essere presente, è l'unica motivazione che mi ha spinto alla candidatura e che mi spinge ancora a sedermi tra questi banchi a lavorare duramente, pur sapendo che larga parte del mio lavoro verrà chiaramente cestinata e abbandonata perché frutto dell'opposizione e non della maggioranza. Detto questo entro anche io nel merito. E il merito di questo regolamento molto importante è che è un'ulteriore tassa, imposta; perché poi si differenzia, si caratterizza rispetto alla precedente Tarsu. Voglio dire anche un'altra cosa riguardo alla premessa fatta dall'assessore Di Pucchio. L'assessore ha precisato che la scelta di questa amministrazione, che io la voglio semplificare anche per il pubblico qui presente, è stata quella di non concedere agevolazioni ai cittadini di Isola del Liri, ve lo dico chiaro e tondo. Non ci sono neanche le agevolazioni previste dalla legge. L'unica agevolazione che hanno previsto è quella che oggi hanno integrato con le parole dell'assessore Di Pucchio. Le altre agevolazioni che ci saranno, io non lo so, sono quelle che io oggi proporrò con una serie di emendamenti da me sottoscritti e che ho già consegnato in commissione e che consegno adesso al presidente del consiglio. Per il resto questa amministrazione l'ha fatta sì una scelta ben precisa. Di non agevolare nel momento di crisi i cittadini di Isola del Liri. Quindi questa è stata una scelta precisa e non mi piace che venga giustificata nel senso di dire non abbiamo agevolato perché avremmo gravato altre persone. Io vorrei citare qui un grandissimo filosofo economista. Lo voglio citare anche testualmente per non rischiare di offendere la memoria. E questa persona diceva ad ognuno secondo le proprie capacità, ad ognuno secondo i propri bisogni. Quindi il principio per me che doveva orientare questa maggioranza è proprio questo. Quindi non ridurre perché avremmo potuto gravare. Si gravava laddove si può colpire. Ci sono istituti ad Isola del Liri dove è più facile aumentare questa tassa andando invece incontro alle persone comuni in difficoltà con situazioni di malattia, con situazioni di numero elevato di componenti del nucleo familiare, con situazioni di disoccupazione. Insomma c'era la possibilità di agevolare. E io mi auguro perché, ... , mi auguro che con le riflessioni a cui mi spingerò con gli emendamenti che vi sottoporro otterranno il voto favorevole. Quindi questo regolamento, parliamo di regolamento, potrà essere cambiato in senso sicuramente più favorevole ai cittadini di Isola del Liri. Ciò detto io inizierei ad esporre quelli che sono... PRESIDENTE: Consigliere Ottaviani se possiamo darci un metodo secondo me agevoliamo i lavori. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Sì, io vorrei se fosse possibile... lo dico io. Magari li espongo tutti insieme se non è un problema per voi... PRESIDENTE: E poi prenderli tutti... CONSIGLIERE OTTAVIANI: No. PRESIDENTE:

Facciamo uno alla volta. Poi casomai replica l'assessore, se c'è qualcuno che vuole intervenire e votiamo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Sono circa 21... PRESIDENTE: Appunto siccome sono 20 emendamenti e tutti vanno votati, tu ce li illustri... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ok, allora uno per volta. PRESIDENTE: Dopodiché l'assessore casomai replica, se ci sono considerazioni da parte dei consiglieri... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Nel caso specifico sì. PRESIDENTE: E li rimettiamo all'ammissione. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Vorrei fare un'altra considerazione... PRESIDENTE: Siamo d'accordo quindi. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Sì, tanto è indifferente. PRESIDENTE: Partiamo con il primo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: No, voglio fare un'altra considerazione di ordine generale. Un'altra considerazione di ordine generale che faccio attiene anche alla carenza totale di questo regolamento in ordine alla raccolta differenziata. Questo è un punto fondamentale, perché vediamo in questi giorni si sta muovendo qualcosa ad Isola del Liri riguardo alla messa in opera del servizio di raccolta differenziata. Mentre questo in regolamento che dovrebbe essere quello che disciplina la Tares e quindi il pagamento del dovuto sulla raccolta dei rifiuti non v'è traccia della raccolta differenziata. Questo non avviene in altri comuni dove la raccolta differenziata già è in atto, ma a mio avviso questa è una grave carenza del regolamento. Perché nei termini della raccolta differenziata, pur se non ancora attuata e comunque si sta iniziando... diciamo che ho visto con i miei occhi oggi che si stanno distribuendo i bidoni, quindi di fatto noi non abbiamo risultanze di questa raccolta differenziata. Le avremo nel 2014. Oggi non ci sono, tant'è che anche il successivo piano tariffario, anche la tariffa successiva non tengono conto della raccolta differenziata. Però a mio avviso quando si mette mano ad una normativa che è quella che dovrebbe in teoria restare nel lungo periodo vanno presi in considerazione questi aspetti. Questo perché. Perché anche considerare la raccolta differenziata avrebbe significato introdurre una percentuale di agevolazione e di riduzione ai cittadini e alle imprese. Quindi questo significa che sicuramente questo regolamento andrà ritoccato. Questo regolamento che oggi andiamo ad approvare con grande fatica, con grande lavoro, anche mio personale, lo voglio dire, nelle commissioni, sicuramente lascia il tempo che trova perché manca, è carente di un aspetto fondamentale per questa città. Sta guardando a questa ... risultato che oggi non abbiamo. Quindi questo aspetto è carente e manca. Quindi ciò detto se volete incomincio ad illustrare... PRESIDENTE: Un attimo soltanto perché c'è una breve replica da parte dell'assessore e anche una considerazione da parte mia. Il totale della spesa per la raccolta differenziata è un totale che è stabilito dall'appalto. Per cui se ci sono carenze che non tengono in considerazione alcuni ceti sociali, alcune figure, probabilmente ci possono stare. Però teniamo in considerazione che a fronte di agevolazioni ci devono stare poi dei rincari. Perché la somma totale deve essere quella. Quindi discutiamo di questo, cioè se riteniamo opportuno privilegiare o agevolare alcune categorie sapendo che quelle agevolazioni comunque andranno poi a ricadere su altri. Scusate se mi sono intromesso. ASSESSORE DI PUCCHIO: Giusto per replicare contestualmente

altrimenti si perde il filo del discorso. Quanto all'aspetto della mancanza in questo regolamento di disposizioni agevolative per il contribuente in termini di riduzioni ed esenzioni mi trovo in disaccordo con il consigliere Ottaviani perché l'articolo 18 del regolamento prevede una serie di riduzioni ed esenzioni importanti. Io lo voglio leggere perché resti agli atti e anche per i cittadini presenti. Il comma 1 dell'articolo 18 recita la tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile perché così dispone la legge, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni. Lettera A, abitazioni che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. In questo caso c'è una riduzione del 10%. E quindi non è vero che non abbiamo tenuto conto anche della raccolta differenziata. Ma poi spiegherò anche che l'articolo 18 si collega all'articolo 7. Punto B, abitazioni occupate da soggetti o comunque familiari che risieda stabilmente all'estero una riduzione del 30%. Lettera C, nuclei familiari in cui convivono portatori di handicap riconosciuti invalidi nella misura del 100%, una riduzione del 50%. Il comma 2 ve lo risparmio. Il comma 3, è prevista l'esenzione totale dal pagamento del tributo limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari che risultino in condizione di indigenza totale accertata e certificata dai servizi sociali, nonché certificata dal reddito Ise pari a zero. Ovviamente abbiamo fatto una scelta. La scelta è stata... no, assolutamente l'abbiamo prevista... questa normativa l'avevamo concordata con la dottoressa Dipede tenendo conto che va ad agevolare cento nuclei familiari. Ma consentimi di più. Noi non ci siamo limitati soltanto a prevedere queste esenzioni. Noi abbiamo previsto in bilancio uno stanziamento ulteriore di € 28.000 senza farlo gravare sui contribuenti Tares, che è una cosa ancora più importante ritengo, per un'integrazione al reddito delle famiglie disagiate. Quindi non è vero che questa amministrazione non ha voluto agevolare gli ultimi. Anche io ritengo che questa amministrazione ritiene che valga il principio di capacità contributiva per cui ognuno contribuisce anche in base alle proprie possibilità. Ma salvaguardando tutti però, tenendo un giusto equilibrio. Per cui noi abbiamo scelto come amministrazione di non aumentare la pressione su chi contribuisce alla Tares ma di stanziare dei fondi di bilancio che non vanno nel piano finanziario della Tares. E questo secondo me è un aspetto importante. Sicuramente pochissime amministrazioni avranno fatto la nostra stessa scelta. E abbiamo deciso di invece far contribuire i cittadini di Isola all'esenzione per chi è veramente in condizioni di difficoltà. E questo per rispondere all'aspetto relativo alle riduzioni e alle esenzioni. Per quanto riguarda invece la carenza del regolamento relativamente alla raccolta differenziata, io voglio intanto invitare ad una riflessione. Noi stiamo parlando di un tributo che il 31/12/2013 andrà in soffitta. E nel momento in cui noi stiamo entrando piano piano, progressivamente, appunto è di questi giorni la distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata, l'efficacia di un regolamento che disciplini minuziosamente la raccolta differenziata è un esercizio che francamente ritengo inutile e deve essere risparmiato agli uffici, che già devono proiettarsi invece al 2014 quando dovremo capire, perché gli interventi normativi in materia si susseguono e noi li inseguiamo,

cosa dovremmo andare a disciplinare. Peraltro non è vero che l'aspetto della raccolta differenziata non venga trattato. E perché c'è già nel piano tariffario un'agevolazione, come dicevo, di una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa per chi fa il compost, e perché l'articolo 7 disciplina in modo particolare la produzione di rifiuti speciali non assimilati. Però, ripeto, è uno sforzo che francamente ritenevamo inutile anche come ufficio, visto che la Tares andrà in soffitta il 31/12/2013 e noi stiamo in questi giorni approntando la raccolta differenziata. E anticipo, questo è il motivo per cui poi tra l'altro andrà in soffitta il 31/12 ma viene applicata dal 1 gennaio 2013. È questo il motivo per cui probabilmente tante proposte di emendamento non potranno essere accolte per il semplice motivo che non possono neanche materialmente essere gestite come attività di controllo. Cioè noi a tutela di tutti i contribuenti dobbiamo anche inseguire dei meccanismi agevolativi o di esenzione o riduzione del tributo che poi possano essere controllati dalla pubblica amministrazione, perché altrimenti favoriamo anche dei comportamenti poco corretti. Io mi fermo e analizziamo singolarmente... PRESIDENTE: Benissimo. Prego, cominciamo con il primo... CONSIGLIERE OTTAVIANI: No, avrei qualcosa da dire ancora. Lo so che questo non è un dibattito, però, se permette, se ci sono delle inesattezze vanno sottolineate. PRESIDENTE: Benissimo, però abbiamo più o meno... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Non è gravare gli uffici, c'è un piano finanziario. Se siamo al 18 novembre ad approvare il regolamento Tares e se magari ci ricordavamo qualche mese prima magari alcune cose potevano essere rivedute. E comunque ci sono obblighi di legge. Il piano finanziario è prodromico all'approvazione della tariffa Tares. Nel piano finanziario ci deve essere scritto come si farà tutta questa raccolta differenziata. Allora quello pure è un puro esercizio... non lo so, di che tipo? Detto questo, ci tengo anche a dire che ho sollecitato nel lavoro delle commissioni nelle quali assessore lei non si è vista, ho sollecitato molto l'introduzione di tutte queste esenzioni e riduzioni. Tant'è che oggi è venuto Sandro Cerrone in commissione, sta lì, e abbiamo approvato un suo intervento in consiglio, anche la parola, e mi ha detto consigliere Ottaviani ecco abbiamo modificato l'articolo 18, come dicevi tu c'è l'esenzione totale. A posto. Quindi quantomeno assessore rimaniamo contenti se ce lo prendiamo divisi a metà questo merito. Lo diamo anche l'amministrazione. Quindi... ASSESSORE DI PUCCHIO: Parliamo di gente povera che ha Ise zero, non c'è merito e colore politico. Questo non si vuol capire. PRESIDENTE: Assessore, assessore. ASSESSORE DI PUCCHIO: Qui non c'è una vetrina espositiva. Chi ha l'Ise zero... ... PRESIDENTE: Assessore non c'è possibilità di poter intervenire senza chiedere la parola, per cortesia. Altrimenti diventa una cosa... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Presidente infatti io la invito a prendere opportuni provvedimenti se del caso, come avrebbe fatto per Scarpetta poco fa. PRESIDENTE: Certo, come no. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Benissimo. Quindi tornando a noi, qua nessuno vuole strumentalizzare niente. Lo sforzo è quello di provare a portare a casa un risultato concreto di favore a ogni singolo cittadino di Isola del Liri, altrimenti il sottoscritto sarebbe stato a casa

oggi. È chiaro? PRESIDENTE: Benissimo. Adesso passiamo al primo punto degli emendamenti. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Allora per quanto riguarda... PRESIDENTE: Scusami un attimo. Siccome andremo a votare su ogni singolo per l'ammissibilità... ASSESSORE DI PUCCHIO: Io ho bisogno di un testo degli emendamenti, non è che emendiamo... se gli emendamenti hanno un riflesso sulla tariffa c'è una conseguenza che va analizzata. Questi emendamenti soprattutto se hanno una ripercussione sulla tariffa non andavano presentati oggi, andava contattato l'assessore al bilancio tributi, si lavorava in squadra e si programmava un piano tariffario diverso. Si spiegavano le ragioni per cui... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Assessore invece dove sta scritto che io avrei dovuto fare questo che io... PRESIDENTE: Adesso nasce una difficoltà... non parliamo a due. Il consiglio comunale è fatto per interventi. Ognuno si esprime, ognuno dice quello che pensa e poi si va avanti. Non è uno parla e l'altro risponde, altrimenti non finiamo mai. Io dico probabilmente c'è una difficoltà che l'assessore sottolinea. Se ci sono emendamenti che vanno a toccare gli equilibri già previsti è chiaro che ci deve essere un approfondimento, una verifica soprattutto da parte degli uffici. Questo è quello che vuol dire. Adesso... non c'è bisogno che mi rispondi. Parla. PRESIDENTE: Però dico presidente gli equilibri non si toccano perché non esiste ancora la delibera di giunta del bilancio, che tra l'altro non c'è. Quindi tranquillamente queste cose possono essere... PRESIDENTE: No, gli equilibri... CONSIGLIERE OTTAVIANI: ...non so quali altri equilibri... PRESIDENTE: Gli equilibri della spesa prevista per la Tares. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Certamente. Che va in bilancio, o no? PRESIDENTE: E la sbilanci però. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il bilancio esiste? Non esiste il bilancio. Non mi risulta. PRESIDENTE: D'accordo, non voglio entrare in merito. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Quindi si può modificare, possono essere inserite queste cose. PRESIDENTE: Dicevo, siccome andremo a votare, i tre scrutatori che non ho nominato all'inizio sono Ottaviani, Tomaselli e Urbini. Benissimo. Prego. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il primo emendamento riguarda l'inserimento di un articolo 3 bis dopo l'articolo 3 ed è a precisazione di quello che è il soggetto attivo del tributo. Perché qui c'era stato inizialmente quando è stata introdotta la norma una discussione su chi dovesse essere l'effettivo soggetto attivo. Quindi essendo previsto nel regolamento il soggetto passivo, mi sembrava carente e quindi ho ritenuto di dover introdurre un'apposita disciplina per il soggetto attivo. Lo devo leggere o lo diamo per letto? PRESIDENTE: Io penso che più che leggerlo se ce lo spieghi. Solo questo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Questo è, il soggetto attivo. ... tributo riscosso dal comune, è interamente... sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo ai fini della... lo sto leggendo. Comunque attiene a dire che è il comune che lo applica e lo riscuote. Siccome questa norma non c'era nel regolamento quando invece si è disciplinato espressamente chi è il soggetto passivo, correttamente va introdotto chi deve essere il soggetto attivo. E anche introduce un aspetto che è quello nel caso in cui il nostro comune fosse fuso con

un altro, cambiasse una circoscrizione comunale quindi c'è anche questa norma di salvaguardia. Tutto qua. PRESIDENTE: Consigliere capiamo tutti che c'è una difficoltà oggettiva. Purtroppo... aspettiamo un attimo. Che ci sia un minimo di verifica. Assessore se devi replicare premi e prendi la parola. ASSESSORE DI PUCCHIO: Per quanto concerne l'identificazione del soggetto attivo noi parliamo di un tributo comunale e quindi il soggetto attivo è il comune di Isola del Liri. Ai fini della prevalenza i criteri dettati per la prevalenza sono quelli del decreto che stabilisce la superficie minima tassabile, quindi è sufficiente fornire la planimetria dell'immobile. Peraltro c'è una norma, se il dottor Cerrone mi aiuta in questo momento, un articolo di questo regolamento che ci dice proprio che il tributo dovrà essere corrisposto al comune sul quale insiste in prevalenza la superficie. Quindi io direi che è ridondante ma se vogliamo in qualche modo riconoscere il lavoro svolto dal consigliere Ottaviani possiamo accoglierlo. Lo accogliamo anche se secondo me potrebbe creare a questo punto confusione non essendo coordinato con gli altri articoli del regolamento stesso. Almeno ci doveva essere un rinvio a quella norma, a quell'articolo del regolamento in cui si parlava proprio del criterio della prevalenza. Però visto che è appunto un regolamento che applicheremo fino al 31/12 voglio ammettere... possiamo accogliere questo emendamento. PRESIDENTE: Quindi mettiamo ai voti l'accoglimento del primo emendamento. Chi è favorevole? Mi sembra all'unanimità, quindi non c'è bisogno di fare verifiche. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. All'unanimità. Secondo punto. Aspettiamo un minuto che ci dotiamo di qualche... ASSESSORE DI PUCCHIO: Per restare in tema e non aspettare... articolo 5 comma 1 in merito ai locali e le aree scoperte soggette al tributo ci dice sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissi al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune. Quindi questo articolo 5 comma 1 in qualche modo andava a soffermarsi. Ma c'è anche un altro articolo che adesso non mi sovviene che riguarda proprio il criterio della prevalenza. Che poi è un criterio che nel caso del comune di Isola del Liri noi abbiamo dovuto adottare per un caso di un immobile che ricadeva per una stanza sul comune di Isola del Liri e per l'ingresso sul comune di Sora, ma la residenza era del comune di Sora. Queste purtroppo sono le norme che a volte... per una camera. Stiamo aspettando la copia degli emendamenti... PRESIDENTE: Possiamo ripartire. Il primo è stato accolto. Poi li dobbiamo votare tutti insieme alla fine. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Quindi si fa singola votazione... PRESIDENTE: L'accoglimento. Poi le modifiche e l'approvazione viene fatta con un'unica votazione alla fine. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ma una volta che si approvano tutti si approva direttamente il regolamento... PRESIDENTE: Con le modifiche. CONSIGLIERE OTTAVIANI: E certo, non tre votazioni. PRESIDENTE: Due. Due votazioni. CONSIGLIERE OTTAVIANI: L'altro emendamento... mi scuso perché stavo nell'inversione dei punti e ho letto prima il 3 bis ma un altro emendamento prevede la sostituzione dell'articolo 3. L'articolo 3 nell'attuale testo prevede

esplicitamente il presupposto ma io lo trovavo un po' troppo sintetico. Per cui ho introdotto un articolo che esplica meglio che cosa si intende per locali, aree scoperte, utenze domestiche e non domestiche. Quindi ho ampliato di più il senso. E questo lo dico anche in relazione all'articolo 5 che citava prima l'assessore. Perché l'articolo 3 richiama l'articolo 5, ma anche l'articolo 5 rimane piuttosto generico, nel senso che non fornisce per quanto attiene al regolamento... perché vorrei precisare anche questo. Gli emendamenti guardano anche all'aspetto formale di quello che deve essere un regolamento dove di solito si danno anche delle definizioni. Quindi ho inteso specificarlo in questo modo qua. Per cui insisto per la sostituzione dell'articolo 3 dell'attuale testo con l'emendamento proposto. PRESIDENTE: Vediamo se... ASSESSORE DI PUCCHIO: Io ritengo che la sostituzione di questo articolo non sia compatibile con la struttura del regolamento perché, come diceva il consigliere Ottaviani, l'articolo 3 richiama l'articolo 5, quindi sono due articoli che si richiamano. E peraltro non è necessaria la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, perché le utenze non domestiche sono classificate in base alle categorie Ateco. Quindi la demarcazione tra domestiche e non domestiche è già nella norma e nel regolamento. Cioè l'articolo 3 richiama l'articolo 5 e poi abbiamo articolo 6. Questa articolazione non è... PRESIDENTE: Quindi la proposta dell'assessore è di non accogliere. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ovviamente io non sono d'accordo. PRESIDENTE: Immagino, però non è che possiamo... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Voglio dire non è che starò qui ogni volta a replicare le mie ragioni contrarie. È ovvio che tutto sta già nella norma, non serviva neanche il regolamento. PRESIDENTE: Va bene. Chi è favorevole per l'accoglimento dell'emendamento numero tre. Chi è contrario? 11. Chi è astenuto? Nessuno. Emendamento numero tre. Prego. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Dopo l'articolo 6 che prevede varie aree scoperte non soggette al tributo ho inteso inserire l'articolo 6 bis e successivamente c'è un 6 ter. Quello lo vediamo dopo. Nel 6 bis sostanzialmente viene meglio esplicitata una esclusione dal tributo proprio per l'idoneità dei luoghi a produrre rifiuti. Quindi c'è un'elencazione di aree, locali, unità immobiliari, eccetera per cui non si applica il tributo. Quindi vengono meglio esplicitate, onde evitare equivoci, chiarite e permettono essendo con un documento scritto dove c'è un'elencazione al contribuente di dichiarare e di far presente questa situazione al fine di non dover corrispondere questo tributo. PRESIDENTE: Grazie. ASSESSORE DI PUCCHIO: Delle due l'una. Questa è un'integrazione che il consigliere mi dice essere un approfondimento. Se voi pretendete che io nell'arco di un minuto lette venti righe, trenta righe, quante sono, e anche l'ufficio che è qui rappresentato, quindi prego il dottor Cerrone di rispondere anche per me, siamo in grado di dirvi se questo può avere un'incidenza sull'identificazione delle superfici tassabili non è così. Quindi io in via cautelativa, visto che il piano tariffario è definito ed è strutturato secondo determinati criteri, non ritengo di accogliere questa proposta di integrazione. PRESIDENTE: Chi è favorevole per l'emendamento? ASSESSORE DI PUCCHIO: Pregherei il dottor Cerrone anche di replicare perché sembra quasi un non voler accogliere, una chiusura.

Ma è una chiusura dettata da motivi di ordine tecnico. PRESIDENTE: L'abbiamo già detto all'inizio, c'è una difficoltà oggettiva. Secondo me sono emendamenti che è difficile valutare seduta stante. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERRONE: Andrebbe visto con calma. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Lo so dottor Cerrone, la capisco assessore però, ripeto, se oggi siamo deliberando in un unico consiglio comunale tre punti che riguardano la Tares e solo oggi... se voi li aveste spalmati nel tempo e quindi fare prima una cosa... e analizzare questa decisione in relazione al piano finanziario, in relazione alla tariffa, oggi non ci trovavamo in confusione davanti ad interventi che o li approviamo o mai più mi pare di capire. PRESIDENTE: Non è tanto questo il problema. CONSIGLIERE OTTAVIANI: È questo presidente. PRESIDENTE: Il problema è che dobbiamo trovare la forma per depositarli prima gli emendamenti. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Non è questo il problema presidente. Il problema è che oggi noi al punto successivo dobbiamo approvare un piano tariffario e al punto successivo dopo una tariffa sulla quale incidono questi emendamenti. Ci capiamo? PRESIDENTE: Ma se gli emendamenti vengono depositati prima possono essere valutati e in consiglio accettati oppure no. Nel momento in cui si presentano seduta stante al consiglio... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Però lei come gli altri non mi potete sollevare queste obiezioni che non attengono nemmeno al regolamento. Se fosse stato previsto un tale disciplinare nel regolamento sul funzionamento del consiglio io... PRESIDENTE: Non ti sto facendo una colpa. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Io sto spiegando anche al pubblico presente il perché io mi trovo nella correttezza ed il perché emendamenti di un certo tenore oggi non troveranno accoglimento. PRESIDENTE: Nelle mie parole non c'è nessuna... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Io tengo solo precisare come funziona. PRESIDENTE: È solo l'oggettività della cosa che ci fa rilevare... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Sarà sempre così. PRESIDENTE: No, se noi cambiamo il regolamento secondo me riusciamo... è venuto già da tempo questo problema fuori quando c'erano gli emendamenti anche di Marziale ogni volta. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Presidente però ha anche quando lei faceva parte dell'opposizione insieme a me questo problema si era posto. PRESIDENTE: Si era posto pure. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ce lo ponevano sempre gli altri. PRESIDENTE: Certo, sì. È chiaro che se uno deve valutare deve aver i tempi per una valutazione. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ce ne siamo accorti quando siamo diventati presidente del consiglio. PRESIDENTE: No, ce ne siamo accorti sempre, solo che adesso io prendo l'impegno di cercare di cambiare questa pratica. Purtroppo è necessario cambiare. Gli emendamenti non possono essere presentati in consiglio. Dobbiamo trovare un momento per esaminarli prima. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Però funziona così anche in Regione. PRESIDENTE: Non credo che... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Assolutamente sì. Vengono depositati in aula. Il giorno del consiglio si depositano in aula. C'è il parere dell'assessore seduta stante, semmai c'è la sospensione e ci sono le commissioni. Diciamo le cose come stanno. Io non voglio essere... PRESIDENTE: Il consiglio non andrebbe mai

avanti se fosse così. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Infatti .... PRESIDENTE: Perché gli emendamenti sono già presentati prima, poi vengono ufficializzati in consiglio e vengono discussi in consiglio. Ma già con la conoscenza. Va bene, d'accordo. Non è questo il problema. Cercheremo di rimediare per quanto possibile. Comunque siamo al terzo emendamento. Chi è favorevole al terzo emendamento? Ottaviani. Chi è contrario? 11. Chi è astenuto? Nessuno. Passiamo al quarto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il quarto emendamento è per il tenore di prevedere una esclusione dall'obbligo del conferimento. Sono esclusi dal tributo, è semplice, le aree per le quali non esiste l'obbligo previsto dalla legge. ASSESSORE DI PUCCHIO: Nella determinazione delle superfici imponibili qui siamo... ovviamente l'articolo 6 ter riguarda sicuramente le utenze... almeno cerco di interpretare il pensiero del consigliere, le utenze non domestiche, ovvero tutti quei casi in cui ci sono strutture, tipo strutture sanitarie, eccetera, cioè luoghi di produzione di rifiuti che non sono neanche assimilabili ai rifiuti ordinari. E che sono disciplinate appunto nell'articolo 7 dove parliamo di produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Peraltro perché io sono dell'opinione, ma mi sarebbe piaciuto dire noi siamo dell'opinione di non accogliere. Perché intanto l'esclusione è già prevista dal regolamento, tant'è che in modo particolare le utenze non domestiche nel momento in cui presenteranno la dichiarazione per essere escluse, per essere agevolate dell'esclusione, debbono non solo documentare con una planimetria quali sono gli spazi nei quali si producono rifiuti speciali, ma devono anche produrci i contratti e tutti quegli adempimenti... diciamo un'attestazione, i formulari, tutta quella documentazione che supporta non solo il fatto che non conferiscono a noi, ma che conferiscono legalmente, che smaltiscono legalmente avvalendosi di ditte terze. Quindi in questo senso l'articolo 6 ter io lo ritengo ridondante. PRESIDENTE: Quindi non accoglibile è la proposta dell'assessore. Chi è che ritiene di accoglierlo? Ottaviani. Chi è contrario? 11... 10, manca la Mancini. Astenuti? Nessuno. Passiamo al quinto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: È prevista la soppressione dell'articolo 8 in quanto ridondante perché la stessa formulazione è ripetuta nell'articolo successivo 12. Questa cosa io già l'avevo sollevata in commissione e purtroppo non è stata ripresa in questo testo sottoposto al consiglio. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERRONE: Quella del 10 ottobre l'abbiamo riportata tutta. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Però il testo è rimasto uguale. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERRONE: Non c'è. L'articolo 8 qua non c'è. Questo è il verbale. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Però il testo che oggi abbiamo e che io ho avuto dagli atti del consiglio l'articolo 8 ci sta. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERRONE: ... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Vabbè, è uguale. È un emendamento di soppressione. È ridondante. ASSESSORE DI PUCCHIO: Proprio per il criterio che mi sta guidando in questa fase io ritengo che l'articolo 8 sia ridondante. Perché i criteri di commisurazione della tariffa in base alla qualità e alla quantità dei rifiuti prodotti è già in sé nel meccanismo di calcolo della tariffa; che il tributo è corrisposto in base all'anno solare è previsto. Quindi sono per l'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE: Quindi chi è favorevole per l'accoglimento dell'emendamento? 12, è rientrata la Mancini. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti nessuno. Il quinto emendamento è stato accolto. Sesto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: L'articolo 9. Ho inteso prevedere una sostituzione disciplinando meglio la superficie degli immobili. E quindi anche in questo caso è credo un po' più chiaro rispetto alla determinazione della base imponibile che poi è la superficie degli immobili. Quindi è maggiormente esplicativo. Sono riportate le disposizioni di legge, è indicata una misura calpestable. Quindi chiedo l'accoglimento di questa sostituzione. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io ritengo invece che la sostituzione non possa essere accolta perché l'articolo 9 presente nel regolamento è esaustivo. In più questo articolo 9 prevede, ha introdotto un obbligo a carico del comune di comunicare ai contribuenti una nuova superficie imponibile adottando la più idonea forma di comunicazione nel rispetto dell'articolo 6 della legge 02/12 del 2000. Un onere che per un regolamento che troverà applicazione nel prossimo mese comporta dei costi aggiuntivi per il comune sicuramente, perché la comunicazione va predisposta, va spedita; prevede dei costi aggiuntivi che tra l'altro dovrebbero essere previsti nel quadro economico della Tares. PRESIDENTE: Valido solo per un mese. ASSESSORE DI PUCCHIO: Valido per un mese. Quindi ritengo che sia un esercizio inutile. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Possiamo leggere lo stesso articolo 9... ASSESSORE DI PUCCHIO: Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili a... e citi lo statuto del contribuente, CONSIGLIERE OTTAVIANI: Non ce l'ho. Questa è la fotocopia degli atti al consiglio. Questa e nelle e-mail che io ho ricevuto degli atti del consiglio. Non c'è lo stesso articolo. Se io ho un testo che è quello che avete depositato agli atti... bocciando il mio perché c'è questo, non perché sia previsto nell'articolo vostro. PRESIDENTE: Benissimo. Chi è favorevole all'accoglimento? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Emendamento numero sette. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Anche qui è prevista la sostituzione dell'articolo 10 che riguarda le istituzioni scolastiche. Perché mi sembrava troppo scarno e quindi l'ho meglio esplicitato nel senso di scrivere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali, materne, elementari secondarie, istituti d'arte, conservatori di musica, anche se qui non ci sono. E poi la somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto dal tributo comunale. Cioè questa è una precisazione che io farei. Posso eventualmente ridurre questo emendamento non alla sostituzione ma all'aggiunta del solo comma numero 2. PRESIDENTE: Cioè? CONSIGLIERE OTTAVIANI: Cioè anziché sostituzione dell'articolo 10, all'articolo 10 introdurre esclusivamente il comma 2 dell'articolo da me descritto. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io invece proprio in virtù di quel comma 2 sono per il non accoglimento di questo emendamento. Perché se noi leggiamo questo comma 2 ci dice che la somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Ora, un regolamento ha di per sé come obiettivo quello di rendere più comprensibile l'applicazione agevolando il contribuente

nell'applicazione della normativa. In questo caso questo comma 2 disciplina un'attività interna degli uffici che sanno già qual è il meccanismo di calcolo del piano e quindi della sottrazione di questo costo al costo che deve gravare sul resto della collettività. Quindi è una norma che servirebbe internamente agli uffici e credo non sia necessaria. PRESIDENTE: Bene. Chi è favorevole per l'accoglimento dell'emendamento numero sette? Ottaviani. Contrari? 11. Quindi non accolto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il successivo emendamento riguarda l'articolo 12, rimodulato anche tenendo in considerazione la soppressione dell'articolo 8. Un po' più sintetico e altrettanto chiarificatore. Quindi insisto affinché venga sostituita la determinazione della tariffa articolo 12 con l'articolo 12, determinazione delle tariffe del tributo. ASSESSORE DI PUCCHIO: Mi verrebbe da dire delle due l'una. Quando siamo sintetici si vuole una articolazione più ampia, quando siamo abbastanza prolissi nell'esprimerci si vuole una articolazione più ridotta. Per queste ragioni ritengo di non accoglierlo. PRESIDENTE: Chi è favorevole all'accoglimento dell'emendamento numero otto? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Non accolto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il successivo emendamento riguarda nello specifico l'articolazione della tariffa. E questo spiega perché criticavo la sinteticità precedente, perché io i capricci non li faccio, ma seguo un senso logico nella formulazione delle norme. Ne ho studiate un po'. Quindi riducendo l'articolo precedente proprio per dare un senso armonico al regolamento avevo previsto uno specifico articolo proprio sull'articolazione della tariffa, non facendo un unico articolo sintetico che poi alla fine non si capiva niente ma dividendolo in due. Quindi nel successivo si capisce la quota fissa, la quota variabile, i coefficienti e quindi c'era una migliore spiegazione rispetto al precedente. Quindi chiedo l'approvazione. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io ritengo invece che il nostro regolamento sia esplicativo ed esaustivo sul punto e quindi non è necessario inserire un ulteriore articolo 12 bis. PRESIDENTE: Chi è favorevole all'accoglimento? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Quindi l'emendamento nove non è accolto. Siamo al decimo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Riguarda l'articolo 14, anche qui sostituito. E segue poi un articolo 14 bis chiaramente sulla tariffa, perché altrimenti mi potreste dire la stessa cosa di prima. Quindi chiedo la sostituzione dell'articolo. PRESIDENTE: Sentiamo l'assessore. ASSESSORE DI PUCCHIO: Riteniamo con il dottor Cerrone che nulla sia modificato, quindi ci manteniamo il nostro articolo 14. PRESIDENTE: Bene, chi è favorevole all'emendamento numero 10? Ottaviani. Chi sono i contrari? 11. Astenuto nessuno. Quindi non accolto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Allo stesso modo viene aggiunto un articolo 14 bis dove si specifica meglio la tariffa per le utenze domestiche e che non era prevista in maniera così dettagliata. ASSESSORE DI PUCCHIO: Si può morire di eccessivo dettaglio. Quindi l'articolo 14 bis non viene accolto. ...l'introduzione dell'articolo 14 bis, CONSIGLIERE OTTAVIANI: Signor presidente vorrei fare un richiamo al linguaggio dell'assessore. Qui stiamo decidendo di norme da inserire o meno. L'ironia magari la lasciamo a casa. PRESIDENTE: Difatti sono d'accordo. Cerchiamo di essere operativi senza...

senza commenti. Vediamo se riusciamo a smaltire tutto. Quindi all'emendamento numero 11 chi è favorevole? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Quindi non accettato. Emendamento numero 12. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il successivo emendamento riguarda l'articolo 15 che si occupa di disciplinare gli occupanti delle utenze domestiche. Sostanzialmente è del medesimo argomento dell'articolo già presente nel regolamento ma è molto più esplicativo riguardo anche alcuni punti che non sono stati presi in considerazione dall'articolo. Per cui ritengo che possa essere inserito nel regolamento e chiedo l'approvazione. PRESIDENTE: Prego assessore e ufficio. Se volete qualche minuto... ASSESSORE DI PUCCHIO: Anche il dottor Cerrone non... per il comma 3 e per un'altra parte di questo articolo andrebbe a confliggere o sostanzialmente a ripercorrere alcuni passaggi presenti nel regolamento per le quali tra l'altro abbiamo previsto delle agevolazioni e delle esenzioni. Quindi riteniamo di non accoglierlo. PRESIDENTE: Bene. Chi è favorevole per l'emendamento numero 12? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuto nessuno. Quindi l'emendamento non è accolto. Emendamento numero 13. CONSIGLIERE OTTAVIANI: L'emendamento numero 13 segue lo stesso iter logico relazionale del precedente, dove avevo previsto una specifica disciplina per la tariffa delle utenze domestiche. E qui dedica un articolo ad hoc sulla tariffa per le utenze non domestiche. E quindi nello stesso senso chiedo l'accoglimento. PRESIDENTE: Chi è favorevole per l'accoglimento? ASSESSORE DI PUCCHIO: Aspetta. Per le stesse ragioni per cui non ho accolto l'articolo 14 bis neanche il 15 bis non riteniamo di accoglierlo. Il 14 bis faceva riferimento ad utenze domestiche, il 15 bis alle utenze non domestiche. Ma l'impostazione è la stessa. PRESIDENTE: Chi è favorevole all'accoglimento? Ottaviani. I contrari? 11. Nessun astenuto. Quindi anche l'emendamento 13 non è accolto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Presidente 10, Costantini è fuori dal recinto. PRESIDENTE: Eccolo. No, ci sta. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Io sono scrutatore, se permette. PRESIDENTE: Ma non cambia niente, sta in aula. Emendamento numero 14. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Anche in questo caso è una sostituzione dell'articolo 16 che riguarda l'obbligazioni tributaria. Dove non si specifica che la cessazione dà diritto al rimborso del tributo, quindi ci tenevo a sottolinearla. E dove viene maggiormente precisata l'applicazione... la cessazione da quale periodo va calcolata. ASSESSORE DI PUCCHIO: L'articolo 16 in tema di obbligazioni tributaria... l'emendamento relativo all'articolo 16 non può essere accolto per due ordini di motivi. Intanto perché la cessazione sic et simpliciter dà diritto al rimborso del tributo non è possibile. Nel senso che la cessazione va documentata. La possiamo accogliere con ritardo purché ci sia una documentazione che dia una data certa alla cessazione. Quanto al diritto al rimborso, il diritto al rimborso sorge se si è dato luogo al pagamento in misura superiore, ma nel momento in cui viene presentata tempestivamente la dichiarazione di cessazione il tributo viene commisurato al periodo di detenzione, di occupazione del locale, eccetera. Quindi per queste ragioni riteniamo di non accogliere l'emendamento relativo all'articolo 16. PRESIDENTE: Chi è favorevole?

Ottaviani. Chi è contrario? 11. Astenuto nessuno. Quindi non accolto l'emendamento 14. Emendamento numero 15. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Per quanto riguarda le riduzioni previste dall'articolo 18, quelle codificate da questa maggioranza e sottoposte al consiglio, in questo articolo in particolare aggiungerei una lettera C che è proprio prevista dalla norma ed altri regolamenti. Dice appunto che avranno la riduzione per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale e per altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni. Non mi sembrava coerente con questo articolo che riguarda le persone residenti stabilmente all'estero e in una parte coloro che si dedicano alla differenziata aggiungerei anche una riduzione per coloro che utilizzano pochissimo queste abitazioni. ASSESSORE DI PUCCHIO: Purtroppo questa norma, questa agevolazione su consiglio dell'ufficio è stata sottoposta, è stata analizzata ma risulta di difficile applicazione. E peraltro gli uffici in merito a questa norma hanno evidenziato un ricorso elusivo alla stessa. C'era già con la Tarsu... ha una portata applicativa difficile, cioè l'applicazione è difficile per garantire il rispetto di queste norme. Per questo motivo riteniamo di non accoglierlo. PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento 15? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Non accolto il quindicesimo. Sedici. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il sedicesimo emendamento riguarda l'introduzione dell'articolo 19 bis che parla di agevolazioni. Queste agevolazioni sono ex novo perché non previste in questo regolamento. Sono consentite al consiglio comunale proprio in virtù dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011. Con questo articolo sul quale insisto per l'accoglimento in maniera decisa vengono introdotte una serie di riduzioni importanti a diverse situazioni che ovviamente devono risultare dall'anagrafe, vanno certificate, vanno dichiarate, vanno verificate e quindi non sono agevolazioni sic et simpliciter. Però lo spirito che ... spero sul quale questa maggioranza rifletterà è quello di consentire a chi si trova in determinate situazioni, ora le andrò leggere, di poter ottenere queste riduzioni. Successivamente al prossimo punto del consiglio quando si parlerà una volta ancora della tariffa vi intenderò spiegare come bilanciare questa situazione. Ridurle e poi coprire diversamente. C'è una riduzione del 20% per le abitazioni con un unico occupante... ASSESSORE DI PUCCHIO: Diamolo per letto questo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Magari non lo sanno, il pubblico non lo sa. Questo ci tengo a leggerlo, a farlo sapere... ci tengo particolarmente. Magari non lo sanno e chi sta qua forse ha un minimo interesse. Una riduzione del 20% per l'abitazione con un unico occupante purché non venga superato il reddito di € 7500 e non si posseggano altri mobili oltre l'abitazione principale. Riduzione per il 20% per le abitazioni con nuclei familiari di due persone di cui almeno una sia una badante regolarmente assunta e il titolare dell'utenza domestica abbia un reddito Ise non superiore ai € 10.000 e con un'invaldità del 100%. Riduzione del 20% per l'abitazione con nuclei familiari composti da due persone a condizione che tutti i componenti abbiano compiuto i 65 anni di età, non siano proprietari di altre unità immobiliari oltre l'abitazione principale, la superficie dell'unità immobiliare oggetto di riduzione non sia superiore ai 40 m<sup>2</sup> e il reddito Ise dell'anno precedente

non sia superiore a € 12.000. Anche qui se nel nucleo familiare non sono presenti diversamente abili... sono presenti, scusate, non con invalidità al 100% e il reddito non dovrà invece superare i € 15.000 se sono presenti, era giusto, non se sono presenti portatori di handicap invalidi al 100%. Una riduzione del 20% per le abitazioni per le giovani coppie per i primi tre anni di matrimonio che vivono in affitto e che non hanno superato i 35 anni di età e un reddito sino a € 10.000. Riduzione del 50% per le abitazioni con nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione, dall'indennità di disoccupazione e di mobilità e non siano proprietari di altri immobili oltre la prima casa. E ovviamente questa riduzione è rapportata al periodo in cui permane il disagio lavorativo. Una riduzione del 70% per l'abitazione con nuclei familiari che vivono in uno stato di grave disagio dovuta alla mancanza assoluta di reddito a seguito di perdita di lavoro dove almeno uno dei componenti negli ultimi tre anni abbia presentato dichiarazione dei redditi e nessun componente sia proprietario di immobili diversi dall'abitazione principale. Riduzione del 20% per abitazioni con famiglie numerose composte da almeno quattro persone di cui almeno tre figli minori con reddito non superiore a € 12.500. Riduzione del 20%, in questo caso parliamo di attività economiche e produttive senza discriminazione per tipologia, per i primi tre anni di attività a favore di coloro che richiedono partita Iva per intraprendere una nuova attività d'impresa. Riduzione del 30% per attività economiche senza distinzione di tipologia che assume un dipendente a tempo indeterminato. Riduzione del 40% per attività economiche e produttive senza discriminazione di tipologia che assumono almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato. Riduzione del 30% per i titolari di bar e tabacchi che toglieranno dalle loro attività le slot machine rinunciando alla relativa autorizzazione ministeriale. E poi per sommi capi ve lo riporto; per abitazioni con occupanti che decideranno di adottare un cane randagio verrà riconosciuto un contributo economico annuo corrispondente all'importo della Tares versata dal nucleo familiare con la previsione di un tetto massimo di € 180. Ovviamente in questo caso sia le procedure di affidamento che di controllo e di verifica devono essere regolamentate da un protocollo d'intesa e da un disciplinare con le associazioni locali che si occupano di volontariato di settore. Ci tengo particolarmente a questo perché significherebbe dare proprio a questo paese una cittadinanza attiva che contribuisce nella gestione di un servizio di pubblico interesse. L'articolo continua dicendo che le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano domandate contestualmente all'inizio dell'occupazione, detenzione, possesso o ... . Il contribuente è anche tenuto a dichiarare il venire meno di queste condizioni che danno diritto alla loro applicazione nel termine di presentazione. È chiaro che queste sono tutte poste che vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. E la relativa copertura è assicurata da risorse diverse, da proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Io insisto per l'accoglimento di questo emendamento e di queste agevolazioni ai cittadini di Isola del Liri

perché è un periodo particolarmente grave in generale per l'Italia e nel particolare per il nostro paese, dove ci sono tantissimi che abbandonano Isola del Liri. Quindi io dico cerchiamo di sforzarci visto che il bilancio previsionale non esiste ancora. Ne state lavorando, ne state parlando probabilmente ma ad oggi non c'è un testo e quindi io credo che si possa intervenire in questo modo quindi dando un segno di vicinanza soprattutto perché normalmente i tributi, le tasse sono già un peso. Però magari se c'è una contropartita come in questo caso nell'adozione di un animale o se magari c'è una vicinanza concreta dell'amministrazione, del comune al cittadino, probabilmente verranno pagate con un altro senso e con un altro spirito. Quindi insisto. PRESIDENTE: Penso che il tutto ammonta ad una cifra che più o meno possiamo ipotizzare abbastanza... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Dipende dalla tariffa che approvate. PRESIDENTE: È chiaro che dipende da tariffa, però le riduzioni sono notevoli. Comunque al di là della mia considerazione che non ha nessun effetto. ASSESSORE DI PUCCHIO: Il consigliere Ottaviani faceva riferimento al periodo di particolare difficoltà che stiamo vivendo. E io ritengo che proprio perché siamo vivendo tutti e alcuni in modo particolare un momento di difficoltà certe proposte non vadano strumentalizzate. Questa la ritengo una strumentalizzazione perché rimpallare dicendo dipende delle tariffe che andrete ad applicare è già un modo di farsi belli introducendo delle proposte sapendo già che non c'è la copertura di spesa. Ma le dico anche, consigliere Ottaviani, che è proprio lei che chiede queste agevolazioni ma non le chiede. Le spiego anche perché. Il comma 3 di questo articolo ci dice le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Salvo che... ASSESSORE DI PUCCHIO: Salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione. E qui sta proprio il punto della questione. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Oggi siamo al 18 novembre. ASSESSORE DI PUCCHIO: Intanto lei chiede una decorrenza di una norma la cui copertura finanziaria dovrebbe essere data con il bilancio successivo. E questo non è possibile. Non è assolutamente possibile. Intanto non sappiamo se l'agevolazione anche mettendoci al minimo... seria sarebbe stata la proposta con una copertura, un'idea di spesa; seria sarebbe stata la proposta in cui lei avesse proposto queste agevolazioni stabilendo un budget di spesa, non questo modo di procedere, di fare sfilate all'interno del consiglio comunale o sui giornali. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Presidente io la richiamo per l'ennesima volta a regolare le espressioni dell'assessore. ASSESSORE DI PUCCHIO: Non sto dicendo nulla. Io parlo con chi... ... CONSIGLIERE OTTAVIANI: ...offensiva nei confronti dei consiglieri... ASSESSORE DI PUCCHIO: È una questione di merito e di metodo. PRESIDENTE: ...senza fare riferimento a cose estranee. ASSESSORE DI PUCCHIO: Il regolamento comunale sulla Tares è stato messo a disposizione quantomeno prima del 10 ottobre 2013, visto che la prima riunione che io avevo sollecitato agli uffici già a fine agosto si è tenuta in occasione del 10 ottobre 2013. Se si voleva lavorare seriamente, me lo consente seriamente, a rendere attuabili

queste norme si poteva benissimo intervenire prima e proporle prima. Perché dico che c'è una strumentalizzazione della proposta. Perché è stata fatta fuori tempo. Io dico di più. Che a questo punto io non dovrei neanche ragionare su questa proposta se non ho sostanzialmente la copertura e non la posso attribuire ad un bilancio successivo. Io mi chiedo invece intanto se c'è un'idea di tariffa minima e massima dell'ammontare di queste agevolazioni. Ma non c'è perché non sappiamo neanche qual è la casistica di queste agevolazioni. ...la sappiamo. Intanto il fatto che decorano dall'anno successivo sostanzialmente risolverebbe il problema con l'imputazione al bilancio successivo. E allora la domanda che segue è se i consiglieri di opposizione leggono i giornali, si documentano e sanno quali sono le decisioni che stanno prendendo a livello di governo centrale. Io vi dico anche l'approvazione del bilancio di previsione è una strumentalizzazione. Vi dico che gli ultimi dati che ancora non erano definitivi sull'ammontare del fondo che quest'anno si chiama fondo di solidarietà comunale, in sostanza al comune di Isola del Liri comporta una decurtazione di risorse per almeno € 450.000, ci è stato messo a disposizione... questi dati sono stati messi a disposizione il 5 novembre e sono stati anche modificati nei vari giorni. Perché non si è chiuso il bilancio e si è chiuso solo questa mattina? Proprio perché abbiamo atteso che quei dati si consolidassero; perché un giorno ci veniva riferito un taglio, il giorno successivo l'altro. A livello prudenziale abbiamo agito al di sotto dei dodicesimi per alcune spese, per altre quelle indifferibili abbiamo dovuto superare i dodicesimi. Ma la situazione degli equilibri finanziari complessiva e del bilancio, non della Tares... La Tares è un aspetto del bilancio. Quindi quando si interviene sulla Tares e si chiede di stanziare delle risorse extra bilancio, tenuto conto che l'abbiamo anche fatto, allora bisogna essere seri e formulare una proposta che, ripeto, debba basarsi su una previsione quantomeno minima e massima. Oppure attribuire a quella proposta un budget di spesa. Mi taccio perché ritengo che poi torneremo nel merito. Procediamo. Per questo motivo questo emendamento non può trovare accoglimento. PRESIDENTE: C'è il vicesindaco che vuole intervenire. Si era prenotato prima. VICESINDACO MANCINI: Grazie presidente. È per dire alcune questioni, sia nel merito, sia nel contesto. Nel merito io concordo con quanto dice l'assessore al bilancio Antonella Di Pucchio perché c'è, diciamo così, una forma di strumentalizzazione. Insomma non è vero che noi qui siamo facendo di tutta tua l'erba un fascio rispetto ad un'opposizione, non vogliamo cestinare e abbandonare il lavoro del consigliere Ottaviani che, come ha visto, senza alcun problema abbiamo accolto alcuni emendamenti accoglibili senza nessuna difficoltà né preclusione. Mentre altre questioni sono effettivamente più difficili perché non impostate correttamente nella norma, è chiaro che non possono essere assunte. ... voglio dire questo. Ho preso gli emendamenti, ho visto le firme. Insomma è vero che siamo liberi però la politica dovrebbe avere anche un filo conduttore. Io qui leggo che questi emendamenti sono stati presentati dalla consigliera Ottaviani, da Patto con la città e da Massimo Scarpetta. Ogni considerazione politica la lascerò a sedi successive a ciò che diremo ai cittadini. Però qui, cara

consigliere Ottaviani, non si tratta di essere uomini liberi. Io mi sento una donna con dignità per esempio. Non mi sento un uomo libero. Se poi la libertà è fare un po' come ci pare questo è un altro discorso... ma va bene, in questo senso... da Isola un'altra storia e Patto con la città si renda conto lei di quello che sta accadendo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Vogliamo dire i componenti della maggioranza a che partiti appartengono? Non lo so, facciamo sempre lo stesso giochino. VICESINDACO MANCINI: Sto parlando di faccende civiche, non sto parlando di partiti. PRESIDENTE: Evitiamo il dialogo due. Facciamo gli interventi senza battibecchi. VICESINDACO MANCINI: Prendo atto che lei oggi è con Patto con la città. Lo spiegherà poi al suo elettorato... PRESIDENTE: Non puoi. Ho capito ma replicherai dopo. VICESINDACO MANCINI: Va bene. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali in cambio di cani, l'amministrazione questa mattina, il sindaco mi ha delegato a leggerla, abbiamo ricevuto una nota della Litaa, lega italiana tutela animali e ambiente che ci ha scritto quanto segue. Vogliamo esprimere il nostro più completo dissenso riguarda la proposta del consigliere Paola Ottaviani con la quale si vuole concedere ai richiedenti sgravi fiscali per l'affidamento di cani del canile intestati al comune di Isola del Liri. Riteniamo che adottare un cane debba essere un gesto spontaneo e consapevole, soprattutto alla luce delle responsabilità che gli affidatari devono dimostrare nel mantenere l'animale e nel curarlo amorevolmente. Non può quindi essere una decisione motivata da incentivi fiscali. Ricordiamo che i cani non sono cose ma esseri senzienti, pertanto non è corretto mercificarli. E una decisione dell'amministrazione in tal senso mostrerebbe un atteggiamento anti-etico e anti-educativo. Dubitiamo inoltre che chi prende un cane per risparmiare possa essere veramente disponibile a spendere soldi per il suo decoroso mantenimento per tutta la vita. Chi vuole adottare un cane al canile è invitato a farlo ma il gesto deve essere motivato dall'amore per l'animale e non dal mero risparmio economico di cui potrebbe usufruire. Mi dispiace che non c'è Caringi il quale si è profuso nell'interrogazione rispetto ai cani. Risponderò anche quando ci sarà Caringi visto che, se non lo sapete ve lo dico io, il cane in questione è mio dell'interrogazione. Microchippato, pulito forse più di tanti altri e quindi... quando ci sarà Caringi risponderò anche del cane. Come vedete... mettetevi d'accordo perché veramente la strumentalità vi porta ad essere incredibili. Chi fa l'interrogazione di un cane, chi vuole dare gli sgravi al cane. Beh insomma mettetevi d'accordo. Tutto qui. PRESIDENTE: Prego consigliere Ottaviani. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Intanto mi piacerebbe sapere a chi era indirizzata questa lettera dell'associazione. A voi? VICESINDACO MANCINI: All'amministrazione. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Non scrivono al consigliere Ottaviani? VICESINDACO MANCINI: Hanno scritto all'amministrazione. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Io non l'ho ricevuta, la sto sentendo da lei. Non hanno scritto al consigliere Paola Ottaviani quindi magari sarebbe stato opportuno rivolgere a me qualche critica e non sfoggiare questa bella lettera e in consiglio comunale facendosi forte di un'associazione alla quale poi si è vicini. Poi le strumentalizzazioni le faccio io. Va bene. Detto questo sono per puntualizzare che

oggi in commissione sono stati presentati quegli emendamenti. In commissione c'erano anche i consiglieri, c'è il verbale, e hanno inteso aderire agli emendamenti che io ho depositato in commissione. Per cui non c'è questa cosa che lei vicesindaco ci vuole vedere dietro. Non lo so che cosa ci vuole vedere dietro. Hanno ritenuto di aderire a degli emendamenti depositati in commissione, tutto qua. Lo poteva fare anche lei che è stata lì e non l'ha fatto. Anzi l'assessore Ventura l'altra volta... anche questo per dire in riguardo ai tempi non opportuni con i quali sono stati presentati gli emendamenti. È la terza commissione che si fa ed è dalla prima commissione che io presento emendamenti. Siccome io non faccio il lavoro del consigliere comunale a tempo pieno, non ho una carica di responsabilità che quella di assessore, non ho deleghe, è chiaro che nei tempi stabiliti, cioè quelle delle commissioni e dei consigli io mi dedico a quest'attività. Quindi nei tempi deputati, nelle sedi deputate ho presentato emendamenti. Quindi non andiamo ogni volta a sottolineare la mancata tempestività che ci impedisce di inserire ... , chiaro? Perché questo è veramente un andare oltre. Le valutazioni che io chiedo sono di natura tecnica. Se siete a favore, se siete contrari. Avete le vostre ragioni, mi auguro specificatamente tecniche ma vedo invece che ce ne sono altre dietro che sinceramente non condivido e sono in estremo disaccordo. Per cui io insisto ancora per l'accoglimento. PRESIDENTE: Allora visto il parere dell'assessore mettiamo ai voti. Chi è favorevole per l'emendamento numero 16? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti? Nessuno. Quindi l'emendamento 16 non è accolto. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ovviamente il mio emendamento 17 era una disciplina in ordine al cumulo delle riduzioni e agevolazioni. Io insisto sempre per l'accoglimento ma va da sé che non ha senso una volta che viene bocciata l'agevolazione. PRESIDENTE: Però va votato. Va votato comunque al di là... non c'è bisogno dell'intervento. ASSESSORE DI PUCCHIO: No, c'è bisogno perché non è vero che non ha senso introdurre la disciplina del cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni. Perché riduzioni e agevolazioni ci sono in questo regolamento. Non facciamo passare il messaggio che non ci sono. Ci sono però non sono cumulabili. PRESIDENTE: Benissimo. Quindi chi è favorevole all'emendamento 17? Ottaviani. I contrari? 11. Astenuti? Nessuno. Quindi l'emendamento 17 non è accolto. L'emendamento 18. CONSIGLIERE OTTAVIANI: L'emendamento 18 riguarda l'articolo 21 che parla della maggiorazione. PRESIDENTE: No, il 18... CONSIGLIERE OTTAVIANI: Emendamento 18 che riguarda l'articolo 21 ASSESSORE DI PUCCHIO: È l'emendamento 17. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Il 17 era questo dell'articolo 19 ter. PRESIDENTE: È già stato fatto. ...no, no. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io trovo 17 all'articolo 21. PRESIDENTE: Ecco sì. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Ho scritto io il numero male. Perché io ce l'ho scritto a penna, forse sono giusti i vostri. ...riguarda l'articolo 21. PRESIDENTE: Scusate... benissimo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Voi ce l'avete tutti uguali, io ho il testo mio. PRESIDENTE: Scusami Paola, l'articolo 19 ter... CONSIGLIERE OTTAVIANI: L'articolo 19 ter è quello che avete bocciato prima. PRESIDENTE: E quindi è l'emendamento 17. E quello prossimo è il 18. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Va bene,

numerateli voi, io non ho difficoltà. PRESIDENTE: Quindi allora adesso l'emendamento 17 bis.

CONSIGLIERE OTTAVIANI: Va bene, io vado per articoli, i numeri dateli voi. Riguarda l'articolo 21 su un'agevolazione ed è un intervento sui vari commi. In particolare intendo sopprimere il comma numero 2, perché in realtà il gettito della maggiorazione riservato allo Stato non è vero perché la norma stabilisce espressamente che è riservato al consiglio comunale addirittura stabilire una maggiorazione fino allo 0,40. Quindi non corrisponde. Poi il comma numero 3, dopo la parola a riduzione aggiungere anche agevolazione, avevo previsto, sempre in virtù del fatto che sarebbe passato l'articolo sulle agevolazioni. E al comma numero 4 dopo le parole decreto legislativo 504/92 aggiungere anche né tributo per istituzioni scolastiche statali; questo mi sembra doveroso. E dopo il comma 5 aggiungere un quinto comma dove si dice che il gettito della maggiorazione non può essere destinato né in tutto, né in parte a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. PRESIDENTE: Se l'assessore vuole può darci qualche spiegazione. ASSESSORE DI PUCCHIO: L'ufficio tecnico, l'ufficio tributi stava sollevando delle perplessità rispetto a questa proposta di emendamento. Per cui in questo momento non l'accogliamo. E non l'accoglieremo in sostanza. PRESIDENTE: Chi è favorevole per l'emendamento? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuti nessuno. Quindi il 17 bis non accolto. 18.

CONSIGLIERE OTTAVIANI: Sì. L'articolo 18 è l'integrazione con la previsione di un articolo 23 bis, perché nel regolamento si prevede una dichiarazione di inizio di variazione e di cessazione. È un articolo, anzi, anche piuttosto dettagliato, però non spiega che cosa debba contenere come è rappresentata questa dichiarazione. Quindi pensando di fare cosa buona, onde evitare sempre incomprensioni e problematiche, ho inteso inserire proprio il contenuto di questa dichiarazione. E quindi è chiaro che questo articolo è dettagliato nel contenuto e nella modalità di presentazione. ASSESSORE DI PUCCHIO: Rispetto a questa proposta io ritengo che il regolamento sia esaustivo, ma vi è di più, nel senso che io all'ufficio tributi ho richiesto la predisposizione di un modello di dichiarazione. Perché l'intenzione anche nel 2014 è di mettere la modulistica tutta on-line... c'è in parte on-line, e quindi di agevolare i contribuenti assistendoli spesso nella predisposizione della dichiarazione. Per cui non è necessario, è ridondante.

PRESIDENTE: Quindi l'emendamento numero 18. Chi è favorevole? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuto nessuno. Quindi emendamento non accolto. 19

CONSIGLIERE OTTAVIANI: All'articolo 25 al primo comma ho inteso prevedere la sostituzione della parola deve. Quindi il soggetto passivo deve chiedere il rimborso. Io direi di lasciare una certa libertà, quindi al posto di deve può. E sostituire la parola pagamento con versamento. Poi sostituire il comma 3 con una disciplina un po' più chiara su quello che è l'interesse che va riconosciuto nel caso di rimborso e soprattutto i termini di decorrenza di questo ricorso a favore appunto del cittadino. Cosa che tra l'altro avevo già sollevato nella seconda commissione. ASSESSORE DI PUCCHIO: Il calcolo dell'interesse è disciplinato in un altro articolo che adesso... l'articolo 31. Per quanto riguarda la parola deve l'ufficio non agirà, scusate il gioco di parole, d'ufficio ma deve esserci sempre una

richiesta di rimborso a monte. Quindi noi riteniamo che sia un dovere di chi voglia farsi riconoscere un rimborso presentare un'istanza di rimborso. Anche perché oggettivamente il comune viene a conoscenza delle situazioni da rimborsare tranne che in questo primo caso di applicazione in cui ... a conguaglio passando da un regime all'altro. Se c'è un credito a favore del contribuente avviene la compensazione o addirittura se va a credito il rimborso o compensazione all'esercizio successivo. In tutti gli altri casi è il contribuente che deve portare in evidenza la necessità di procedere ad un rimborso. A volte i rimborsi non sono neanche dovuti. Quindi questa articolazione riteniamo che non sia adeguata. PRESIDENTE: Chi è che è favorevole all'emendamento numero 19? Ottaviani. Contrari? 11. Astenuto nessuno. Quindi 19 non accolto. Emendamento numero 20. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Riguarda la sostituzione dell'articolo 26 sugli importi minimi. Anche qui in qualche modo ho inteso ampliare le fattispecie previste sicuramente andando incontro al contribuente. E quindi specificando... un attimo che voglio ricontrollare il 26 se finisce solo qua. Sì. E quindi prevedere che ai sensi... comunque andare incontro al contribuente prevedendo un importo maggiorato e comunque che non si procederà al versamento in via ordinaria per le somme inferiori ai € 12.000. ASSESSORE DI PUCCHIO: Scusate, l'articolo 26 del regolamento su cui stiamo ragionando sembra una fotocopia di questo 26 sostitutivo. CONSIGLIERE OTTAVIANI: No, cambia il comma 1. ASSESSORE DI PUCCHIO: ... l'importo annuale dovuto comprensivo della maggiorazione del tributo provinciale inferiore a euro 12. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Questo sia nel primo comma che nel secondo. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERRONE: Il comma 3 non c'è. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale... .. ASSESSORE DI PUCCHIO: Io direi che anche il dottor Cerrone sostiene che l'articolazione dell'articolo 26 è esaustivo. Confermiamo l'articolo già previsto. PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento numero 20? Ottaviani. Contrari? Sempre 11. Astenuti nessuno. Abbiamo finito l'esame degli emendamenti. Adesso votiamo il regolamento per intero con l'emendamento proposto dall'assessore, con l'emendamento numero uno accolto e con l'emendamento numero cinque accolto su proposta del consigliere Ottaviani. ...se volete dichiarazione di voto. CONSIGLIERE TOMASELLI: La dichiarazione di voto, volevo intervenire... PRESIDENTE: Il dibattito diciamo che è finito perché gli emendamenti e le risposte da parte dell'assessore... però sei libero di intervenire. Prego consigliere. CONSIGLIERE TOMASELLI: Volevo fare solo una considerazione a livello di politica ... . Perché questi signori che ci stanno governando secondo me... questi sono impazziti veramente. Vorrebbero scaricare tutto sui comuni e su noi consiglieri comunali che dovremmo prenderci insulti dei cittadini. Questa perdita di tempo, non per Ottaviani, per carità, ma per tutti quanti noi che stiamo facendo qui dentro. Stiamo approvando una tariffa che già c'era, era buona, si doveva aggiustare. Tutti quanti vogliono fare le riforme, ma perché non aggiustiamo quello che c'è. È un disastro questa legge. Stanno facendo di tutto per mandare in fallimento un intero paese. Qui siamo in fallimento. Non ci

saranno le tredicesime, ci saranno 50.000 esercizi commerciali che chiuderanno a fine anno, 50.000. Quanto aumenteranno i tributi ai bar e ai negozi assessore, il triplo? Non possono pagare l'affitto. Non lo so io. L'Anci, l'associazione nazionale comuni italiani, che cosa ci sta a fare? Un altro carrozzone. Ci dobbiamo unire con i comuni e andare a ribellarci. Non vogliamo più gli insulti della gente, perché io non ho il coraggio di andare per strada e prendermi gli insulti. Perché? Io non ho fatto nulla. Io faccio politica dal basso, attacco i manifesti, pure abusivamente. E sfido chiunque a prendere le preferenze. Perché nessuno le vuole, questa è la realtà. Vogliono tutte le corsie preferenziali compresi pidellini, Pd e Pdl, l'Udc. Non vogliono le preferenze perché nessuno li vota. Questa è la realtà. Perché se ne andrebbero tutti a casa e andremo a delle forme di estremismo, come è successo in Francia e come succederà... come è successo in Grecia. Perché la gente non vuol sentire più niente. Non può pagare le tasse. Si doveva aggiustare quello che c'era. Perché questi stanno andando avanti se noi non rispondiamo organizzandoci con i comuni e con l'Anci. Prima c'era la Tarsu ... perché prima non si pagava, giusto dottore? Bei tempi. Perché bisognerebbe andare a vedere come gestiscono i rifiuti questi signori. Questa è la prima cosa che si dovrebbe vedere. Questo si dovrebbe vedere. Poi vorrebbero cambiare con la Trise che include sia la rendita catastale... che la stanno aumentando, stanno toccando pure il catasto che non dovevano toccare che quello era un servizio indipendente, doveva stare fuori dalla cosa politica, e immischiarsi pure i rifiuti. Questa è una tassa sul servizio, che cosa c'entra la casa. È un servizio che deve funzionare in un certo modo e non ci deve guadagnare nessuno. E poi chi le fa queste leggi? Quello sarebbe bello saperlo. Ha citato un filosofo Ottaviani. Questi sono tutti professori universitari, forse ci stanno parecchi filosofi lì dentro Ottaviani. Tanti ce ne stanno. Perché quelli non hanno mai lavorato e si inventano le stronzate che noi dobbiamo stare qua una giornata a tirare la coperta per risparmiare, eccetera. Infine ha parlato di chiari vantaggi. Ottaviani sai quanto paghiamo ai canili noi? € 80.000. Anzi quest'anno hanno detto 60.000 perché si vede non sanno dove pigliare insomma. Fai un incidente e muore la gente, perché noi qua tuteliamo gli animali e non i cittadini. Perché un ragazzo di vent'anni che muore per me è peggio di mille cani. Non me ne frega niente dei cani a me. Io ho due cani e quattro gatti a casa. Due cani e quattro gatti, uno me l'hanno pure avvelenato. Avevo tre cani. E ce l'ho liberi, non ce l'ho dentro l'appartamento. Liberi. E guai a chi me li tocca. Però ad un certo punto io non posso ammazzare un ragazzo perché qua i canili sono tutti saturi e nessuno fa niente se dobbiamo pagare tutti questi soldi. A Sora si paga € 100.000, € 200.000. Qui non abbiamo una lira. Io vengo qui la mattina e la gente vuole € 10 per comprare il latte e dobbiamo dare € 80.000 al canile. Questa è la realtà.

CONSIGLIERE OTTAVIANI: E bocciate gli emendamenti. CONSIGLIERE TOMASELLI: Non bocciamo gli emendamenti. È legge. Dobbiamo approvare una legge. PRESIDENTE: Tomaselli verso la conclusione per favore. CONSIGLIERE TOMASELLI: Ho concluso. Volevo finire con Scarpetta. Perché Scarpetta ha parlato, l'ha lasciato parlare. Con Vincenzo

Quadrini nessuno ha mai parlato prima, questo volevo dire a Scarpetta. PRESIDENTE: Io sono un po' più democratico forse. CONSIGLIERE TOMASELLI: Tu l'hai fatto parlare. Con Vincenzo Quadrini io non ho mai parlato per prima anche se ho chiesto la parola. Ma pure gli altri dell'opposizione mai hanno parlato. Questo volevo dire a Scarpetta e poi se n'è andato. Io confido nel ribellarci con i comuni, di unirli nell'Anci per far muovere questi signori. Non perché... non bisogna pensare alle tessere, alle correnti, alle divisioni. Io sono del Pdl. Adesso sono di area di centro destra perché si sono divisi. Tutti pensano a fare le squadre. Qua le squadre ce le tireranno perché la gente scenderà in piazza e saranno mazzate veramente. È così. A pochi mesi perché non ci sono i soldi per le tredicesime, non ci sono soldi per pagare la cassa integrazione. Perché questi non ti fanno lavorare. Non ti fanno lavorare. Non si può fare più nulla in questo paese. Chi lavora viene punito. Tutti controllano e nessuno lavora. Grazie. PRESIDENTE: Grazie a te consigliere. Siamo andando verso l'approvazione del punto, mi sembra che dopo le dichiarazioni del consigliere Tomaselli non ci sono altre dichiarazioni. SINDACO: Vorrei fare una dichiarazione io. PRESIDENTE: Prego il sindaco. SINDACO: Io intanto volevo onestamente, non lo dico per prendere in giro, volevo ringraziare il consigliere Paola Ottaviani. Perché al di là dell'accoglimento delle sue proposte... ti prego di non prenderla come una presa in giro, sto parlando in maniera seria. Perché al di là dell'accoglimento delle proposte che possono essere condivise o no, denota che comunque ha svolto il suo ruolo di consigliere comunale. Ha studiato tutto quello che c'era da studiare, ha proposto degli emendamenti condivisibili o no, ma comunque è stata qui. Cosa che invece non ho riscontrato in altri che non hanno dato nessun contributo. Sono usciti sul giornale; noi non ci saremo. Io mi chiedo quando mai ci sono stati. Al di là di articoli, al di là di cariche che richiedevano hanno forse proposto qualche volta qualche cosa a questa maggioranza? Si sono forse confrontati? Io ero il consigliere, non ero il sindaco. Per loro ero un consigliere, non hanno mai riconosciuto la figura del sindaco eletto dal popolo. E oggi fuggono. Fuggono perché probabilmente il loro gioco non è riuscito e probabilmente non avevano nulla da dire perché non hanno fatto quello che correttamente deve fare un consigliere di opposizione, così come ha fatto il consigliere Ottaviani che io ringrazio veramente. Ma a parte questo voglio ancora tornare perché qui bisogna finirla col pensare che chi ragiona sia un traditore o che sia stato in qualche maniera abbindolato da qualcun altro. Ci sono le persone autonome che hanno una loro storia, che hanno da sempre contribuito alla crescita di questa città anche nel settore del volontariato e che comunque mantengono un'autonomia di pensiero. E se tutto questo deve poi portare ad infamare questa persona io non ci sto. Quindi io ringrazio Ivo Urbini perché oggi è qui e perché responsabilmente ha ritenuto di esserci e di approvare quanto la maggioranza ha proposto. Non l'ha fatto perché l'ha costretto qualcuno, né perché ha qualcosa in cambio. L'ha fatto perché è un uomo libero, così come lo era quando si è allontanato dalla maggioranza. PRESIDENTE: Grazie sindaco. ...prego. CONSIGLIERE OTTAVIANI: Intanto sindaco la ringrazio. Però io

sa, talvolta mi domando se ne vale la pena. A volte mi domando se a questa forma ne debba seguire la sostanza. Io rispondo che ho un mandato, sono stata eletta, ho preso le preferenze, che piacciono a Tomaselli, per stare qua e quindi lo sento come servizio e in questo senso c'è il mio lavoro. Mi dispiace però, come è stata data prova prima anche questa sera da parte di qualcuno, poi si debba sempre sminuire il lavoro, lo sforzo che non è personale, che non è per raggiungere qualcosa di personale. Perché se volevo qualcosa di personale forse c'era seduta anche io insieme a voi là. Quindi non è per questo che si fanno certi lavori, si dà energia, tempo, risorse, magari a volte si rimette anche in corpo, come si dice da noi. È gratuito quello che faccio io, missione, servizio. Ed è per questo che oggi magari apprezzo il ringraziamento del sindaco, ma allo stesso tempo condanno alcuni commenti, espressioni, considerazioni del tutto fuori luogo di fronte comunque ad una persona che ha un ruolo pubblico e che comunque si è sforzata, che ha lavorato. Il lavoro va sempre rispettato. Il mio voto sarà negativo, il mio voto sarà contrario a questo regolamento Tares perché per me era fondamentale che questa amministrazione desse un segnale concreto di vicinanza adottando quantomeno quelle agevolazioni e quelle riduzioni sulle quali mi sono spesso. Quindi il mio voto sarà contrario. PRESIDENTE: Grazie consigliere. Se non ci sono altri chiudiamo passando al voto. ASSESSORE DI PUCCHIO: Sento di dover fare la chiusura su questo regolamento perché mi dispiace che passi un messaggio assolutamente sbagliato. È difficile oggi fare l'opposizione quanto fare la maggioranza. Quello che voglio dire al consigliere Ottaviani è che la valutazione di certe proposte purtroppo è condizionata oggi da stringenti vincoli di bilancio che noi abbiamo, dalle coperture che dobbiamo assicurare, dal fatto che noi siamo in una fase particolare di passaggio da un sistema di gestione della raccolta ad un altro sistema, che come vedremo poi nel piano finanziario questa scelta ci porterà sicuramente dei benefici anche in termini economici in futuro, ma nel presente comporta degli oneri aggiuntivi a fronte però di una qualità del servizio che sarà sicuramente maggiore. Questo per dire che noi non siamo un'amministrazione delle tasse e qualcun altro è l'amministrazione... è portatore di agevolazioni e deduzioni. Lì dove abbiamo voluto dare un contributo come vicinanza alle persone più bisognose l'abbiamo fatto. Da ultimo segnale che nella delibera di adozione delle tariffe Imu, delle aliquote Imu noi abbiamo previsto, anche se il trasferimento arriva dallo Stato, un'agevolazione che consiste in una detrazione aggiuntiva di € 50 per nuclei familiari nei quali sono presenti persone disabili. Lo abbiamo fatto contando però, al di là che il trasferimento compensativo arriverà dallo Stato, contando sulla nostra possibilità. Oggi promettere alla gente una prospettiva di agevolazione ad personam. Ma anche se è giusto, se è equo portare avanti una politica di questo tipo, ma senza avere le coperture finanziarie significa prendere in giro. Oggi io ho assistito alla lettura di una convenzione che impegnava questo comune, e questo è un esempio per dire che noi le proposte forse le limitiamo ma le facciamo in maniera seria, abbiamo le coperture per farlo e quindi non creiamo delle false aspettative. Io oggi ho letto una convenzione che risaliva al 2007 a cui ad un'associazione veniva garantito un

contributo di € 500 al mese per n anni. Ebbene sono andata per curiosità siccome non ero a conoscenza di questo atto, che peraltro era assunto in maniera irrituale e avente efficacia nulla, sono andata a vedere se in bilancio c'erano le coperture e non c'era traccia di quell'impegno che qualche politico aveva assunto creando delle false aspettative. Forse raccogliendo maggiori consensi, quindi oggi si trova in una situazione sicuramente più delicata della nostra, dimostrando però di non essere serio. Noi vogliamo essere seri, ci limitiamo a quello che possiamo, cerchiamo di mantenere... e questo è stato fatto anche grazie al lavoro degli uffici, di distribuire un po' il carico fiscale su tutti, di renderlo più omogeneo e forse più tollerabile per tutti. Ma vedremo poi come sono state articolate le tariffe, perché questo incremento Tares purtroppo va ad impattare su quelle attività produttive che in questo momento particolare risentono della crisi economica. Quindi qui non c'è assenza di volontà politica, perché sebbene si parli di una lista civica e di un'amministrazione civica siamo comunque dettati dallo stesso interesse che è quello del bene del cittadino, questo è prioritario. Siamo contribuenti noi stessi e quindi magari avere delle risorse che prima nei tempi d'oro delle amministrazioni pubbliche venivano cestinate per attività che non avevano nessuna ricaduta sul territorio oggi si potevano forse tradurre invece in riconoscimento di agevolazioni ed esenzioni di cui i cittadini hanno bisogno. Ma questo bilancio che andremo ad approvare nel prossimo consiglio comunale è un bilancio che comunque cerca di stare vicino alla gente. In sostanza voglio dire che al di là di quelle che sono le contrapposizioni, se un assessore al bilancio si trova delle risorse sempre più scarse con una spesa strutturale di parte corrente che vede ormai il pagamento dei soli stipendi, delle utenze scolastiche, della pubblica illuminazione, non può tagliare su quelle utenze, su quei fabbisogni. Non è un assessore o un'amministrazione che non vuole riconoscere agevolazioni. Non lo può fare. Questo è un messaggio che va dato ai cittadini. E, ripeto, sarà oggetto questa scelta della manovra Tares e del bilancio in sé di un'apposita conferenza stampa in cui noi vogliamo affrontare i cittadini. Noi abbiamo, le cose da dire sarebbero tante, delle previsioni di entrata dell'addizionale comunale che è legata al Irpef. Ma se nelle famiglie i redditi diminuiscono l'addizionale Irpef è una voce che per noi si va a decrementare. Il passaggio da trasferimenti statali alla tassazione locale significa maggiore evasione perché l'importo è inferiore, cioè i tributi sono spalmati su importi ridotti e quindi significa che l'attività d'accertamento e di recupero dell'evasione ci impegnerà tantissimo. Mentre prima il trasferimento statale era certo, poteva tardare ma arrivava. Chiudo dicendo che poi a questo si aggiungono una serie di altri vincoli che purtroppo ci costringono ad agire, ripeto, dentro una strada molto stretta. Quindi noi non siamo, questo lo voglio ribadire, l'amministrazione delle tasse, l'amministrazione che non vuole riconoscere agevolazioni ai cittadini. Siamo un'amministrazione che vuole cercare di riconoscere dignità a tutti i cittadini e andare incontro anche alle fasce più deboli. L'abbiamo fatto, lo dimostreremo con i numeri. PRESIDENTE: Grazie assessore. Adesso arrivati alla conclusione mettiamo a votazione il regolamento per

intero con gli emendamenti, il primo proposto dall'assessore e gli altri due proposti dal consigliere Paola Ottaviani. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Contrari? 1. Astenuti nessuno. Terzo punto all'ordine del giorno.